

LIQ. CONTR. 21/2026



Tassa di registrazione a carico  
del debitore procedente DARIO  
LITTARU

Repubblica italiana  
*in nome del Popolo italiano*  
Tribunale di Busto Arsizio  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi

Presidente

Dott. Elisa Tosi

Giudice

Dott. Nicolò Grimaudo

Giudice Relatore ed Estensore

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 199/2025 P.U.

### PROMOSSO DA

**DARIO LITTARU**, [LTTDRA52S28L337E], con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. STEFANO GIOVANNI PILLITTERI che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

**Vista** la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano, in accoglimento del reclamo proposto da DARIO LITTARU avverso il provvedimento di inammissibilità dell'istanza di liquidazione controllata emesso dal Tribunale di Busto Arsizio, ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di DARIO LITTARU, rimettendo gli atti al Tribunale per i successivi atti e adempimenti di competenza.

**Rilevato** che il ricorrente percepisce un reddito da lavoro dipendente di euro 1.500,00 mensili ed espone un fabbisogno mensile pari a euro 1.260,00.

### P.Q.M.

**Visto** l'art. 270 CCI,

**NOMINA** Giudice Delegato il **Dott. Nicolò Grimaudo**.

**NOMINA** Liquidatore la **Dott.ssa Gaia Werthhammer**, con studio in Busto Arsizio, via F.lli d'Italia n. 5.

**ORDINA** a DARIO LITTARU il deposito entro sette giorni dell'Elenco dei creditori, ove non già depositato.

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato termine fino al 4.8.2026, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e





che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

**DETERMINA** in euro 1.260,00 mensili l'importo del reddito da lavoro escluso dalla liquidazione, disponendo che il datore di lavoro accrediti l'intero importo della retribuzione su conto corrente intestato alla procedura (i cui estremi saranno prontamente comunicati dal Liquidatore), essendo poi cura di quest'ultimo provvedere senza indugio a riversare al debitore la somma di euro 1.260,00 al mese (con esclusione della tredicesima e quattordicesima mensilità, da acquisirsi integralmente alla massa attiva della procedura).

**DICHIARA CHE** non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

**DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale, a cura del Liquidatore.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 06/05/2026.

Il Giudice Relatore ed Estensore

*Dott. Nicolò Grimaudo*

Il Presidente

*Dott. Marco Giovanni Lualdi*

